

CONTABILITA' E BILANCIO DELLO STATO

Questioni di legittimità costituzionale

PREVIDENZA SOCIALE

Agricoltura

Questioni di legittimità costituzionale

Fatto - Diritto P.Q.M.

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell' *art. 7, nono comma, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463* (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della Pubblica Amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, in *legge 11 novembre 1983, n. 638*, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1990 dal Pretore di Reggio Emilia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Gasparini Teresa ed altra e l'I.N.P.S., iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti gli atti di costituzione di Gasparini Teresa ed altra e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi l'avv. Franco Agostini per Gasparini Teresa ed altra, Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.-Il Pretore di Reggio Emilia dubita della legittimità costituzionale dell' *art. 7, nono comma, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463*, convertito, con modificazioni, in *legge 11 novembre 1983, n. 638*, interpretato nel senso che la disposta modificazione in aumento del requisito contributivo minimo e complessivo delle braccianti agricole avventizie per il conseguimento del diritto a pensione operi retroattivamente, in quanto violerebbe:

a) *l'art. 3 della Costituzione* per la disparità di trattamento che determina fra i lavoratori che abbiano perfezionato tutti i requisiti per la pensione anteriormente al 1984 e le lavoratrici che, successivamente a tale data, debbano perfezionare il solo requisito dell'età e, ciò nonostante, soggiacciono alla nuova e meno favorevole disciplina in ordine al regime contributivo;

b) *l'art. 38 della Costituzione* perché la notevole elevazione del requisito contributivo preclude di fatto, a persone prossime al raggiungimento dell'età pensionabile, al momento dell'entrata in vigore della norma innovativa, la possibilità di maturare in futuro il diritto a pensione.

2. - La questione non è fondata.

Il nono comma dell' *art. 7 del decreto legge n. 463 del 1983*, convertito, con modificazioni, in *legge n. 638 del 1983*, per le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidarsi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ha elevato il requisito minimo di contribuzione annua da 104 a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa. Ma il dodicesimo comma dello stesso articolo (testo della legge di conversione) ha previsto la contemporanea rivalutazione dei contributi a suo tempo versati, rispettivamente per gli uomini del 2,60% e per le donne ed i ragazzi del 3,86%. In tal modo il loro ammontare diventa di valore pari a quelli corrisposti per 270 giornate lavorative o, nella peggiore ipotesi, leggermente inferiore. Ma in base al comma tredicesimo dello stesso articolo può avviarsi a tale situazione versando contributi volontari.

In tale situazione non risultano violati i richiamati precetti costituzionali. Non sussiste, infatti, la lamentata discriminazione tra lavoratrici che abbiano perfezionato il requisito contributivo prima del 31 dicembre 1983 e lavoratrici che lo abbiano perfezionato dopo.

Non viene nemmeno lesa la legittima aspettativa di lavoratrici prossime al conseguimento della pensione, in quanto, per effetto delle citate disposizioni, esse hanno ugualmente diritto alla pensione.

Trovano, quindi, conferma i principi già affermati da questa Corte (sent. n. 349 del 1985) secondo cui le

disposizioni modificatrici in senso sfavorevole della precedente disciplina dei rapporti di durata, anche se incidenti su diritti soggettivi, emanate dal legislatore ai fini pensionistici, non devono concretare un regolamento irrazionale ed arbitrario, lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti e frustrare l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica che è elemento fondamentale dello Stato di diritto. In particolare, senza una inderogabile esigenza, non può effettuarsi in una fase avanzata del rapporto tra lavoratori ed I.N.P.S. una modifica legislativa che alteri in senso sfavorevole, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative nutrite dal lavoratore.

3.-Non può in questa sede prendersi in esame la censura, dedotta nella memoria delle ricorrenti, dell'impossibilità della utilizzazione della media contributiva annuale che deriva dal comma dodicesimo-bis dell'articolo in esame, introdotto "ex novo" dalla legge di conversione, secondo cui per effetto della rivalutazione non possono comunque essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno. Invero, la citata norma avrebbe dovuto costituire oggetto di una specifica denuncia di illegittimità costituzionale.

Peraltro, dagli atti non risulta nemmeno se per alcuni anni le ricorrenti abbiano versato contributi per più di 104 giornate lavorative e per altri anni in meno.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' *art. 7, nono comma, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463* (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della Pubblica Amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con modificazioni, in *legge 11 novembre 1983, n. 638*, in riferimento agli *artt. 3 e 38 della Costituzione*, sollevata dal Pretore di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.